

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica  
tra Genova e l'Occidente  
medievale e moderno



## *Dai tribunali di mercanzia alle Camere di commercio*

Mercanzia e commercio, le parole presenti nel titolo della relazione, che gli organizzatori hanno voluto cortesemente affidarmi, sono certo lessicalmente e concettualmente omogenee, ma i contesti di riferimento evocati richiamano realtà molto differenziate che richiedono alcune precisazioni preliminari. Il titolo sembra, infatti, suggerire un percorso storico, quasi una evoluzione, che dagli antichi Tribunali di Mercanzia giunga fino alle Camere di Commercio. Si tratta di una ricostruzione che va verificata sia alla luce della documentazione disponibile che in relazione ai risultati della storiografia.

È evidente che i termini ‘mercanzia’ e ‘commercio’ richiamino un legame fondato su un dato oggettivo, derivato dalla specificità di tale attività economica, ma se prendiamo in considerazione le altre parole che completano il contesto, cioè ‘Camera’ e ‘Tribunale’ le prospettive di comparazione disegnano orizzonti contenutistici, operativi e culturali lontani anche se non antitetici.

Per entrambe le istituzioni possiamo istituire un percorso di ricostruzione che comprende tre momenti: la nascita nel Medioevo; una riconsiderazione ed attualizzazione in Età moderna; ed infine gli ultimi esiti dello stato unitario che per le Camere significano una più evidente dimensione pubblicistica, mentre per i Tribunali di Commercio si formalizzano nella abolizione collegata al processo di unificazione del diritto privato.

Iniziamo dalla considerazione della ‘Camera di commercio’, tenendo soprattutto presente il dato istituzionale e normativo che ci guiderà in questo percorso.

Da una Enciclopedia giuridica è possibile rintracciare una definizione della Camera di Commercio attuale: si dice, infatti, che

« Fra gli enti pubblici non territoriali, vanno comprese, nel nostro ordinamento giuridico, le camere di commercio, industria e agricoltura, che sono consessi economici provinciali, aventi il compito, secondo la legge in vigore, di coordinare e rappresentare gli

---

\* Pubbl. in *Istituzioni ed economia*, Atti del Convegno di studi, Trento, 12-13 novembre 2010, a cura di A. LEONARDI, Bari 2011, pp. 83-91.

interessi commerciali, industriali e agricoli della provincia, nell'ambito superiore dell'interesse della collettività nazionale »<sup>1</sup>.

La storiografia non si è fatta sfuggire l'occasione di ricercare tutti i possibili precedenti storici di tale istituzione ed, ovviamente, già in età romana, è stato possibile trovare traccia di *collegia*, che tendevano a coordinare le attività economiche di alcune categorie, anche se il riferimento storico più frequente è alle corporazioni medievali o alle 'gilde' del diritto germanico<sup>2</sup>. Per quello che attiene ai precedenti sopra citati si ammette, però, che con queste antiche istituzioni «le Camere presentano, come è evidente, legami meramente analogici: esse possono farsi risalire con maggiore appropriatezza, come vedremo, alle Camere di commercio sorte in Francia nel secolo XVII » per servire a fini particolari dell'amministrazione statale<sup>3</sup>.

Appare più fondato il riferimento alle organizzazioni corporative del mondo medievale che, tra le loro molteplici esplicazioni, hanno avuto anche il compito di regolamentare il mondo del commercio attraverso l'associazionismo delle categorie interessate.

Le università mercantili concorrevano anche in molti casi al governo del comune e svolgevano funzioni politiche, che consistevano soprattutto nel tutelare l'onore e la dignità della corporazione, aiutare il comune a mantenere la pace, evitando violenza e rapine, proteggere i mercanti da ogni offesa reale e personale, soccorrendoli specialmente se citati di fronte a tribunali diversi dalla corte mercantile, cooperare con le autorità civili a mantenere sicure le strade 'commerciali'<sup>4</sup>.

Negli statuti mercantili medievali, inoltre, le *Universitates* o 'Uffici di mercanzia' hanno due tipologie di compiti, esecutivi e giudiziari. Le funzioni esecutive sono esercitate per tutelare e promuovere gli interessi commerciali e consistono nel fare rispettare statuti e usi mercantili, e nel vigilare

---

<sup>1</sup> F. MOLteni, *Camera di commercio, industria e agricoltura*, in *Enciclopedia del diritto*, V, Milano 1959, p. 957.

<sup>2</sup> L. GADDI, *Camera di commercio*, in *Enciclopedia Giuridica Italiana*, III/1, Milano 1903, p. 172 e sgg.

<sup>3</sup> F. MOLteni, *Camera di commercio* cit., p. 958.

<sup>4</sup> A. LATTES, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano 1884, p. 38; L. GADDI, *Camera di commercio* cit., p. 172 e sgg.; G. PIGOZZI - P. MARIOTTI, *Camera di Commercio ed Arti*, in *Il Digesto Italiano*, VI/1, Torino 1888, p. 277 e sgg.

sulle regole tecniche della corporazione e sulla loro osservanza. Le funzioni giudiziarie sono quelle in base alle quali esse eleggono nel proprio seno una speciale magistratura – ‘Consolato’ – che ha la giurisdizione delle cause dei commercianti e giudica in prima istanza le cause commerciali sia tra mercanti che tra costoro e gli estranei, ed infine si occupa di emanare le sentenze e di farle eseguire<sup>5</sup>.

La stessa tipologia di operatività giurisdizionale è stata colta dalla storiografia a proposito della situazione spagnola: nel Medioevo vengono creati i ‘Consolati’ nelle città più importanti, con caratteristiche simili ai tribunali di commercio, con elezione diretta dei componenti da parte dei commercianti. La evoluzione successiva porterà, anche in Spagna, alla abolizione dei Tribunali commerciali ed al deferimento delle controversie commerciali alla magistratura ordinaria, mentre le Camere conservano il carattere di istituzioni amministrative<sup>6</sup>.

Se consideriamo, come è ragionevole, i ‘Consolati’ come primi modelli dei tribunali mercantili, allo stesso modo è possibile sostenere che le attuali Camere di commercio conservano le tradizioni di molte delle corporazioni di mercanti<sup>7</sup>.

Tra questi due termini cronologici, cioè Medioevo ed Età contemporanea, è però opportuno inserire, per una migliore ricostruzione delle tematiche di cui ci occupiamo, alcune vicende intervenute nel corso dell’Età moderna e che hanno proposto innovazioni fondamentali.

Per le Camere i riferimenti storicamente più appropriati richiamano legami con le Camere di commercio sorte in Francia nel secolo XVII «per servire a fini particolari dell’amministrazione statale da cui vennero promosse, anche se organizzate come libere associazioni intese soprattutto a tutelare gli interessi delle categorie specialmente commerciali»<sup>8</sup>. Il dato fondamentale, per l’Età moderna, rimane quello dello Stato, del suo intervento e del suo controllo che, tra l’altro, marca una differenza sostanziale tra le vicende delle organizzazioni anglosassoni e quelle dell’Europa continentale. Se in quest’ultimo ambito si tratta di istituzioni di carattere pubblico,

---

<sup>5</sup> L. GADDI, *Camera di commercio* cit., pp. 172-173.

<sup>6</sup> G. PIGOZZI - P. MARIOTTI, *Camera di Commercio ed Arti* cit., p. 280.

<sup>7</sup> *Ibidem*, p. 281.

<sup>8</sup> F. MOLTENI, *Camera di commercio* cit., p. 958.

« nei paesi anglosassoni e nella maggioranza di quelli extraeuropei, le Camere di commercio, che hanno avuto origine dalla iniziativa privata, conservano tuttora il carattere di associazioni libere e professionali di commercianti ed industriali aventi per scopo la cura degli interessi degli associati, con assoluta indipendenza dal potere statale »<sup>9</sup>.

In Italia le prime Camere nacquero a Firenze ed in Lombardia « là dove le particolari condizioni e caratteristiche delle economie locali avevano fatto più urgentemente sentire la necessità di quella istituzione »<sup>10</sup>. Le convulse vicende del periodo rivoluzionario portarono alla soppressione ed alla successiva riproposizione dell'istituto camerale, che si espanse in gran parte dell'Europa con la caratteristica che

« ancorché costituite in base ad un principio elettivo e dotate di una certa autonomia patrimoniale e finanziaria, erano da considerare emanazione del Governo e soggette alla sua azione di vigilanza ».

Un modello sostanzialmente accettato dalla prima legge successiva all'unificazione nazionale, nel 1862, con funzione consultiva e di raccordo tra il centro e le circoscrizioni periferiche. Solo nel 1911 ci fu un ampliamento di funzioni e l'attribuzione della qualifica di enti di diritto pubblico e la denominazione di « Camere di commercio e industria ». In sostanza organi consultivi ed ausiliari del governo e sottoposti alla vigilanza da parte di questo<sup>11</sup>.

Le vicende successive attengono all'inserimento degli organismi camerali nel sistema delle corporazioni. Solo nel 1944 si torna ad istituire le « Camere di commercio, industria ed agricoltura » per coordinare e rappresentare gli interessi commerciali, industriali ed agricoli della provincia ed espletando funzioni consultive, spesso con parere obbligatorio di assistenza alle categorie, di statistica e di esecuzione di atti ministeriali. Non vi è traccia, evidentemente, di un'attività giurisdizionale che rimane all'interno di organismi specializzati che hanno avuto vicende specifiche e riferimenti a fonti particolari.

Per meglio approfondire, infatti, i temi della giustizia mercantile, del funzionamento dei tribunali mercantili e di quelle più complesse istituzioni che, pur con alcune variazioni di composizione e di funzionamento, sono generalmente ricondotte sotto la denominazione 'Mercanzie', sono riferi-

---

<sup>9</sup> G. BELLÌ, *Camera di Commercio, Industria e Agricoltura*, in *Novissimo Digesto Italiano*, III, Torino 1958, p. 768.

<sup>10</sup> F. MOLteni, *Camera di commercio* cit., p. 958.

<sup>11</sup> *Ibidem*, p. 859.

menti indispensabili le fonti statutarie, comunali, corporative e marittime, le sentenze superstiti e la dottrina giuridica, a cui occorre aggiungere i risultati degli studi relativi agli aspetti di sviluppo economico e di assetto sociale, fondamentali quando si parli di mercanti e di commercio.

Il punto di partenza è la nascita dello *ius mercatorum*, una delle più importanti acquisizioni ottenute, nell'XI secolo e nei successivi, dalla rivoluzione commerciale: essa, infatti, oltre ad apportare mutamenti di tipo sociale ed economico, ha significato un profondo cambiamento di strumenti e tecniche giuridiche.

I mercanti trovano nel nuovo assetto istituzionale delle città le migliori condizioni operative per la propria attività e per nuovi equilibri politici e di potere cetuale. Il commercio, ormai, prevale, per risultati economici, sull'agricoltura; i mercanti ottengono libertà da vincoli personali e reali a danno della feudalità: questo significa anche un allargamento degli orizzonti di movimento e di iniziativa, testimoniati soprattutto dalla nascita delle fiere; infine l'acquisizione di libertà politica e di privilegi personali consente lo sviluppo di forme di associazionismo corporativo e la nascita di autonome normative statutarie mirate alla regolamentazione delle attività mercantili<sup>12</sup>.

È cambiato evidentemente il peso politico e la considerazione sociale della categoria ed è molto significativa la circostanza che il diritto canonico che, nei secoli precedenti, aveva negativamente considerato il mercante, dandogli del peccatore e unendolo alla categoria delle *miserabiles personae*, cambi atteggiamento e arrivi a difenderlo, a riconoscerne il ruolo, considerando lecito il suo giusto guadagno<sup>13</sup>. I giuristi si adeguano a questo nuovo stato di cose e Baldo degli Ubaldi finirà per esaltare la figura del mercante, considerando la sua itineranza come *peregrinatio bona* perché finalizzata al maggior benessere collettivo<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> R.S. LOPEZ, *La rivoluzione commerciale del medioevo*, Torino 1980; V. PIERGIOVANNI, *Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno*, in *Digesto*, Torino 1989<sup>4</sup>, pp. 333-345; U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, Torino 1998.

<sup>13</sup> V. PIERGIOVANNI, *Il mercante e il diritto canonico medievale: 'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'*, in *Proceedings of the Eighth International Congress of Medieval Canon Law*, San Diego, 21-27 August 1988, a cura di S. CHODOROW, Città del Vaticano 1992 (*Monumenta Iuris Canonici. Series C, Subsidia*, 9), pp. 617-631.

<sup>14</sup> V. PIERGIOVANNI, *La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X.1.34*, in «*Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung*», LXXIV (1988), pp. 348-356. Si veda G. TODESCHINI,

Il diritto della Chiesa ha un altro merito in questa vicenda e, precisamente, la elaborazione, di cui il ceto mercantile ed i suoi tribunali faranno largo uso, di un processo snello, così detto ‘sommario’. La spinta iniziale, fornita dalla prassi e dalle decretali pontificie *Saepe* del 1306 e *Dispendiosam* del 1311, viene formalizzata dalla grande dottrina medievale e cinquecentesca<sup>15</sup>, e Stracca, tirando le somme di una tradizione che dava il meritato rilievo alla dottrina ed alla prassi commerciale, afferma «In curia mercatorum aequitatem praecipue spectandam, et ex bono et aequo causas dirimendas esse», e soprattutto occorre attenersi ai fatti ed evitare «de apicibus iuris disputare»<sup>16</sup>.

Le regole procedurali si modellano in modo da essere funzionali alla realtà operativa in cui i commercianti si muovono, con la conseguenza di imporsi come elemento creativo della consuetudine mercantile sovranazionale. Per questa strada si supera il formalismo del procedimento romano-canonico e il consenso ottenuto presso gli operatori commerciali tende ad accrescere progressivamente la competenza dei tribunali mercantili.

Nella prospettiva dello sviluppo tecnico-giuridico il momento storico è certamente dei più esaltanti per gli operatori del commercio: nuovi contratti (società, assicurazione, cambio, banca), a cui si aggiungono le novità della giurisdizione mercantile autogestita, equitativa e sommaria, e la grande stagione della scienza giuridica.

Come si è detto prima, una delle prime rivendicazioni e dei più significativi privilegi ottenuti dalle corporazioni di mestiere all’interno del mondo medievale è sicuramente costituita dal privilegio di risolvere al proprio interno le controversie tra gli iscritti. Si va contro la tradizione processuale

---

*I mercanti e il tempio. La società cristiana nel circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed Età Moderna*, Bologna 2002.

<sup>15</sup> K.W. NÖRR, *Prozesszweck und Prozesstypus: der kirchliche Prozess des Mittelalters im Spannungsfeld zwischen objektiver Ordnung und subjektiven Interessen*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung», LXXVIII (1992), pp. 183-209.

<sup>16</sup> BENVENUTI STRACCHAE *Tractatus de mercatura seu mercatore*, in *De Mercatura Decisiones et Tractatus varii et de rebus ad eam pertinentibus*, Lugduni, MDCX (rist. Torino 1971), p. 518. Si veda V. PIERGIOVANNI, *La giustizia mercantile*, in *Il diritto fra scoperta e creazione, Giudici e giuristi nella storia della giustizia civile*, Atti del Convegno Internazionale della Società Italiana di storia del diritto, Napoli 18-20 ottobre 2001, a cura di M.G. DI RENZO VILLATA, Napoli 2003, pp. 411-430 e in *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanina*, a cura di A. PADOA SCHIOPPA, G. DI RENZO VILLATA, G.P. MASSETTO, III, Milano 2003, pp. 1842-1858.

romana: si sente la necessità di procedure snelle; il processo dei testimoni con i mercanti diventa il processo dei documenti (libri, cambiali ecc.), nel quale si sviluppano le esecuzioni rapide e il fallimento.

Lattes, sposando una tesi estrema, ritiene che l'istituzione dei tribunali mercantili sia stata operata.

«perché quasi dappertutto i capi delle corporazioni d'arti e mestieri o dei collegi de' mercanti ebbero in varia misura attribuzioni giudiziarie per le controversie fra commercianti ed artefici». A suo parere, «Una delle cause principali, che produssero la formazione di quelle corporazioni, fu appunto il bisogno d'avere siffatti magistrati speciali; ed uno fra gli scopi, per cui venne compiuta la riunione de' sodalizi minori nei più vasti e comprensivi, cui si diede il nome di Università de' mercanti, fu quello d'estendere la giurisdizione de' giudici speciali e sottrarre un numero maggiore di cause alle curie civili ... Invece nelle città ove non si formarono le corporazioni de' mercanti, la decisione delle cause commerciali si affida ai magistrati ordinari, od a curie speciali elette né modi determinati dagli statuti civili»<sup>17</sup>.

Le Mercanzie raccolgono rappresentanti di tutto l'universo imprenditoriale dei comuni, non solo i mercanti, e funzionano sia come interlocutore unico e più forte nei confronti delle istituzioni cittadine, sia come organo di bilanciamento tra interessi spesso configgenti, ma l'accrescersi di queste attribuzioni extragiudiziarie non interferisce col permanere della funzione principe di tribunale corporativo.

È fondamentale ancora una volta, come per tutta la vicenda storiografica del diritto mercantile, la rivalutazione della consuetudine che, mutando i riferimenti dello spazio e del tempo per queste contrattazioni, agisce come un grandioso elemento di unificazione concettuale ed operativo. È quasi inutile sottolineare il rapporto strettissimo tra essa e la giurisdizione mercantile: sono i giudici mercanti che le danno cittadinanza all'interno del sistema giuridico complessivo prima che essa giunga alla dottrina per essere elaborata<sup>18</sup>.

È chiaro che il fenomeno sopra indicato si svolge e si qualifica soprattutto all'interno del processo: la storiografia commercialistica non sempre coglie la centralità di questo momento processuale e del suo apporto nell'ambito

---

<sup>17</sup> A. LATTES, *Il diritto commerciale* cit., pp. 242-243; V. PIERGIOVANNI, *La giustizia mercantile* cit., p. 1845.

<sup>18</sup> V. PIERGIOVANNI, *Genoese Civil Rota and Mercantile Customary Law*, in *From Lex Mercatoria to Commercial Law*, a cura di V. PIERGIOVANNI, Berlin 2005, pp. 191-206; si veda P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 1997, p. 246 e sgg.

di un rapporto a più voci che coinvolge la consuetudine, lo spazio allargato al di là dei confini statuali, la figura professionale del mercante. L'usura, i contratti, le fiere, i mercanti e le corporazioni sono i riscontri morali, culturali, scientifici, sociali a cui la storiografia fa maggiore riferimento ma non è stata rilevata e considerata la significativa circostanza che buona parte della letteratura scientifica che ha costruito il diritto commerciale sia composta di materiale di provenienza processuale, come i *consilia*, e le sentenze. Anche e soprattutto attraverso essi il diritto mercantile si fa diritto comune.

Il processo è quindi centrale non solo per la difesa dei singoli (per Calasso il diritto dei privati è meglio protetto nel processo mercantile che nella famiglia), ma anche per il contributo che dà alla vitalità del diritto comune<sup>19</sup>.

La competenza delle Mercanzie si attiva tutte le volte che ci sia una controversia mercantile: Baldo degli Ubaldi ricorda la dizione di uno statuto che parla di «ogni mercantia et debiti dependenti da essa», mentre si sostiene da parte di Bartolomeo Bosco, un allievo dello stesso Baldo, che la competenza dell'Ufficio è operativa sia per le persone, quando si tratti di mercanti, sia per i beni, allorché oggetto della contrattazione siano merci da vendere 'mercato-riamente'; sia, infine, in presenza di negozi ed atti di commercio<sup>20</sup>.

La giurisdizione dell'Ufficio deve essere perseguita perché è sempre equitativa e risponde ad esigenze di utilità comune dei mercanti. Si tratta di una giurisdizione *favorabilis*, e quindi rifugge da qualunque sotterfugio: i giuristi ammoniscono le parti e i loro patrocinatori a non cercare scorciatoie e ad evitare eccezioni di competenza del tribunale. La correttezza e la moralità sono richieste a livello personale e collettivo, e ancora Baldo degli Ubaldi ribadisce, a questo proposito, il ruolo fondamentale, *in causis mercatorum*, dei comportamenti di buona fede, mentre un altro importante giurista, Giovanni da Imola, richiama alti principi ricordando che occorre operare «habendo semper intuitum ad Deum et ad veritatem negotii»<sup>21</sup>.

Sempre ai fini della brevità del processo un altro grande elemento di novità è rappresentato dalla inappellabilità delle sentenze.

Non esiste un'opera specificamente dedicata al processo mercantile, ma la prima trattazione completa che lo riguardi si trova – a mia conoscenza –

---

<sup>19</sup> F. CALASSO, *Il negozio giuridico. Lezioni di storia del diritto italiano*, Milano 1967<sup>2</sup>, p. 311 e sgg.

<sup>20</sup> V. PIERGIOVANNI, *La giustizia mercantile*, cit., p. 1848 e sgg.

<sup>21</sup> *Ibidem*, p. 1849.

all'interno dell'opera del primo sistematore del diritto commerciale, il giurista anconitano Benvenuto Stracca. Egli scrive il *De mercatura seu mercatore tractatus*, nel 1553, e intitola l'ultima parte *Quomodo procedendum sit in causis mercatorum*<sup>22</sup>.

Per i contenuti e le fonti utilizzate si può dire che questa trattazione sia la testimonianza del momento di ricomposizione sistematica e di sintesi della grande dottrina basso-medievale. Il merito maggiore di Stracca è quello di aver inaugurato una sistemazione dottrinale complessiva ed autonoma dello *ius mercatorum*, operando sulla solida base della precedente tradizione scientifica e pratica, che aveva consegnato, a lui e ai giuristi che si metteranno sulla sua stessa strada, una elaborazione scientifica innovata sia nelle figure contrattuali, sia negli spunti organizzativi canonizzati dagli statuti corporativi. È in questo più generale ed armonico contesto che occorre inquadrare la sua lettura complessiva del processo mercantile che termina con un breve ammonimento deontologico ai giudici delle corti mercantili, di cui delinea anche i requisiti personali, le modalità della elezione, le procedure per adire il tribunale. La conclusione è un invito ai mercanti e ai loro giudici a seguire i precetti dell'equità e della buona fede ed a supportarsi reciprocamente ognuno nell'ambito delle proprie tecniche<sup>23</sup>.

All'inizio dell'Età moderna, cioè nel XVI secolo, periodo in cui Stracca ha scritto la sua opera, è già in moto un processo che porta con gradualità alla trasformazione delle Mercanzie in Tribunali di Commercio. Pur con le cautele del caso si può dire che nel momento in cui le corporazioni si trasformano in istituzioni ausiliarie dello stato, che tende ad accentrare la somma dei poteri nelle mani del monarca, dal diritto di classe (*jus mercatorum*) si passa al diritto dello stato, « non più diritto universale, ma diritto nazionale »<sup>24</sup>. La giurisdizione passa dalla magistratura dei consoli, interna quindi alla corporazione, a tribunali speciali di commercio, ordinati dai governi, formati da giudici eletti dai mercanti, ma nominati dal re.

Questi mutamenti politico-istituzionali sembrano avere poche conseguenze sulla dottrina giuridica che, dopo Stracca, continua a ripetere costruzioni teoriche ormai secolari. Un esempio emblematico è quello del

---

<sup>22</sup> BENVENUTI STRACCHAE *Tractatus de mercatura* cit., p. 516 e sgg.

<sup>23</sup> *Ibidem*, p. 147.

<sup>24</sup> F. GALGANO, *Lex mercatoria: storia del diritto commerciale*, Bologna 1993, p. 72.

cardinale Toschi che nelle sue enciclopediche *Conclusiones iuris* riprende i temi della grande dottrina medievale e moderna e giunge addirittura a rafforzare quanto già scritto da Giovanni da Imola, di cui si è detto sopra, affermando che *Curia mercatorum dicitur curia aequitatis et veritatis*<sup>25</sup>.

Nel 1806, sulla scia delle riforme napoleoniche attuate in Francia, sono introdotti nell'alta Italia i Tribunali di commercio, estesi poi nel 1808 anche al Napoletano. Aboliti con la restaurazione a Modena, Parma e Piacenza, sono invece conservati negli altri stati della penisola, tuttavia con varie innovazioni. Nell'aprile 1888 i Tribunali di Commercio vengono aboliti. Essi avevano resistito alla unificazione legislativa del 1865 ma non alla definitiva oggettivazione del diritto commerciale. Anche la dottrina tende a riportare i rapporti commerciali nell'alveo della giustizia civile.

Per Jacopo Virgilio, professore dell'Ateneo ligure negli stessi anni, l'abolizione dei tribunali mercantili è una 'dannosa proposta', ed egli insiste molto sia sulla tradizione della giurisdizione mercantile, sia sulla necessaria conoscenza delle tecniche e del linguaggio, e su tale risvolto la misura della sua polemica finisce per essere alquanto forzata. Egli afferma:

«Se non ci esponessimo ad essere tacciati di umorismo dal quale dee rimaner estranea una seria scrittura, potremmo ricordare il fatto di quel Giudice che nato e cresciuto lontano dal mare, dovendo provvedere in una causa di stallie e controstallie chiese se anco per le navi si avessero stalle. Potremmo rammentare quella questione di cappa per cui il Capitano chiedeva 1200 lire e il Giudice trovava che con questa somma si aveva di che fare dodici cappe di panno finissimo e quindi la domanda doveva dirsi esorbitante. È noto il fatterello della disputa insorta in ordine a merci danneggiate per essere state gittate alla rinfusa nel boccaporto, in ordine alla quale trovava il Giudice, che essendo le merci state gittate alla bocca del porto, non solo dovevano dirsi danneggiate ma anzi interamente perdute ... Questi fatti ponno destare l'ilarità, ma non la destano certo in coloro che devono subire in tali materie la giustizia amministrata da Giudici che punto si intendono di materie marittime».

Alla fine Virgilio ribadisce i tre punti dell'equità, della buona fede e dei giudici commercianti come pilastri fondanti e irrinunciabili. Nel suo discorso il collante giuridico è la consuetudine come 'strumento dinamico', mentre l'elemento ideale unificante è la tradizione storica<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> D. TOSCHI, *Practicarum Conclusionum Iuris*, V, Lugduni MDCLXI, p. 398.

<sup>26</sup> J. VIRGILIO, *Dei Tribunali di commercio in Italia e della necessità di conservarli ed estenderli*, Genova, 1868, p. 6 e sgg.

In conclusione si può concordare che

«L'abolizione dei tribunali di commercio è stata spiegata con la loro 'ineluttabile decadenza' e con la fine della loro funzione specializzata e creativa di diritto, sancita dall'avvenuta codificazione del diritto sostanziale; non si può tuttavia escludere la volontà politica di sottoporre al controllo statale – attraverso la giurisdizione ordinaria – un settore ormai riconosciuto come decisivo nell'ordinamento e nell'economia nazionale ... Il fenomeno non tocca né la 'commercializzazione' del diritto privato né la negazione del principio di eguaglianza insita nella natura classista del diritto commerciale ... Tuttavia, l'eliminazione dei tribunali di commercio implica che il controllo sull'attuazione di tale diritto passi dal ceto dei commercianti allo stato, pur mantenendo esso tutta la sua 'specialità' sotto il profilo sostanziale e processuale»<sup>27</sup>.

Credo anch'io che, nel concreto, non sono state particolarmente preoccupanti le conseguenze dell'abolizione, perché alle stesse esigenze si poteva provvedere con sezioni specializzate o con qualche altro mezzo. L'esperienza successiva ha dimostrato che è possibile trovare soluzioni diverse, ad esempio l'arbitrato, per ottenere quasi gli stessi risultati del passato e consentire ai commercianti di mantenere il controllo sulle liti in materia di commercio.

---

<sup>27</sup> V. PIERGIOVANNI, *La giustizia mercantile* cit., p. 1856 e sgg.



## INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

### *Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica*

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

### *Diritto canonico medievale*

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709

### *Scienza e pratica commerciale e marittima*

Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere	» 751
Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, appunti per una biografia	» 785
L'Italia e le assicurazioni nel secolo XIX	» 827
Le assicurazioni marittime	» 869
Banchieri e falliti nelle 'Decisiones de mercatura' della Rota Civile di Genova	» 883
Courts and Commercial Law at the Beginning of the Modern Age	» 903
The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVI <sup>th</sup> Century: The "Decisiones de Mercatura" Concerning Insurance	» 915

Guerra commerciale e discriminazione religiosa in alcune sentenze in tema di pirateria (secoli XVII-XVIII)	pag. 933
Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno	» 945
I banchieri nel diritto genovese e nella scienza giuridica tra Medioevo ed Età Moderna	» 971
Un trattatello sui mercanti di Baldo Degli Ubaldi	» 987
Imprenditori e impresa alle origini della scienza del diritto commerciale	» 1005
Alle origini delle società mutue	» 1013
Banchieri e mercanti: modelli di classificazione nella dottrina giuridica genovese	» 1033
Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i <i>consilia</i> di Bartolomeo Bosco	» 1047
Tradizione normativa mercantile e rapporti internazionali a Genova nel Medioevo	» 1067
Derecho mercantil y tradición romanística entre Medioevo y Edad Moderna. Ejemplos y consideraciones	» 1081
Statuti, diritto comune e processo mercantile	» 1103
Il diritto dei mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo	» 1117
La storiografia del diritto marittimo	» 1131
Lo statuto albertino in Liguria: le lezioni di diritto costituzionale di Ludovico Casanova	» 1143
Assicurazione e finzione	» 1167
La giustizia mercantile	» 1173

Il viaggio oltremare nel diritto tra Medioevo ed Età moderna	pag. 1191
Il diritto dei banchieri nella Genova medioevale e moderna	» 1199
Genoese Civil <i>Rota</i> and mercantile customary law	» 1211
Le regole marittime del Mediterraneo tra consuetudini e statuti	» 1231
Note per una storia dell'assicurazione in Italia	» 1245
La <i>Spiegazione</i> del Consolato del mare di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	» 1257
Aspetti del diritto marittimo in epoca colombiana secondo le fonti liguri	» 1273
Brevi note dottrinali e giurisprudenziali in tema di naufragio	» 1277
Il diritto portuale di Castelgenovese: spunti di comparazione	» 1283
I fondamenti scientifici del diritto di assicurazione	» 1293
Il viaggio per mare. Spunti di diritto medievale e moderno	» 1307
Il diritto dei mercanti e la dottrina giuridica in età moderna. Considerazioni comparative tra Benvenuto Stracca e Gerard Malynes	» 1315
Brevi note storiche sul fallimento	» 1327
Dai tribunali di mercanzia alle Camere di commercio	» 1337
Riflessioni della scienza commercialistica sul fallimento tra Medioevo ed Età Moderna	» 1349

### *Avvocatura e notariato*

La ristampa di una “prattica” notarile seicentesca	» 1361
Il notaio nella storia giuridica genovese	» 1377

Scienza giuridica e notariato italiano tra medioevo ed età moderna	pag. 1391
A proposito di alcuni recenti contributi alla storia del notariato in Europa	» 1401
La professione e la cultura del notaio parmense	» 1409
Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino	» 1417
A proposito di una storia del notariato francese	» 1427
Tra difesa e consulenza: tipologie professionali degli avvocati nelle società di Antico Regime	» 1431
Fides e bona fides: spunti dalla scienza e dalla pratica giuridica medievale	» 1441
Martino da Fano e lo sviluppo del diritto notarile	» 1455
Il notaio e la città	» 1465
La <i>redemptio captivorum</i> : spunti dalla scienza giuridica medievale e moderna	» 1469
Bibliografia degli scritti di Vito Piergiovanni	» 1479



**Associazione all'USPI**  
**Unione Stampa Periodica Italiana**

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società  
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

---

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963  
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo